

COMUNE DI VELO VERONESE

PROVINCIA DI VERONA

Piazza della Vittoria, 8 - 37030 VELO VERONESE

Tel. 045/6518016 - Fa x 045/6518009

Codice fiscale e partita I.V.A. 00658400239

DELIBERA N. 6

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ORDINARIA di prima convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019: Imposta Unica Comunale - IUC determinazione aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2017.

L'anno **DUEMILADICIASETTE** addì **TRENTA** del mese di **MARZO** alle ore 21,00 nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

	PRESENTE	ASSENTE
VARALTA DR. MARIO	*	
DALLA VALENTINA EZIO	*	
GUGOLATI DAMIANO	*	
COMERLATI FLAVIO	*	
TORNIERI MARISA	*	
FINETTO LEONARDO	*	
GAOLE LUCA	*	
BERTOLDI SANDRA	*	
FERRARI EMILIANO	*	
PERONI GREGORIO		*
BRUNELLI MILENA	*	

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale dott. Nicola Fraccarollo, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, il sig. Mario Varalta / Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 6 dell'O.D.G..

PARERI ai sensi dell'art. 49 comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000

Il responsabile dell' AREA CONTABILE, ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000, nonché del vigente Regolamento sui Controlli Interni, attesta la regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ed esprime parere FAVOREVOLE

Li, 30/03/2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE



f.to Ferrari Roberto

DCC. n. 6 del 30.03.2017

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019: Imposta Unica Comunale - IUC determinazione aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2017.

Proposta di deliberazione del Sindaco dott. Mario Varalta.

Visti i pareri di cui sopra, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, e art. 147 bis del D.Lgs. n. 08.2000 n. 267;

Visto l'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella legge n. 214 del 22 dicembre 2011, recante la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.);

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 07/04/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata determinata l'aliquota dell'imposta municipale propria per l'anno 2016 come di seguito esposto e così come previsto dalla Legge istitutiva stessa del tributo (art. 13 del Decreto Legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, n. 214):

- Abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;	aliquota 6 per mille -----
- Abitazione principale (non rientrante nella categorie sopra citate) e relative pertinenze;	ESCLUSA
- immobili classificati nella categoria catastale "D" con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" in quanto esclusi;	aliquota 7,6 per mille
- aree edificabili	Aliquota 8,6 per mille
- tutti gli altri immobili non inclusi nelle categorie sopra descritte	Aliquota 8,6 per mille

con detrazione di euro 200,00 per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 13, comma 6, del decreto legge n. 201/2011 convertito nella legge n. 214/2011, i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione;
- ai sensi dell'art. 13, comma 7, del decreto legge n. 201/2011, i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione;
- ai sensi dell'art. 13, comma 10, del decreto legge n. 201/2011, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) del

soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

Atteso che l'art. 1, comma 380, della legge n. 228/2012, anche a rettifica del citato art. 13 del D.L. n. 201/2011, ha stabilito:

- di sopprimere l'attribuzione allo Stato della quota del 50% del gettito IMU ad aliquote di base relativamente agli immobili diversi dall'abitazione principale e dei fabbricati rurali strumentali;
- l'attribuzione allo Stato dell'intero gettito IMU sugli immobili a destinazione produttiva appartenenti alla categoria catastale D, calcolando l'aliquota base dello 0,76%;
- la possibilità per i comuni di poter aumentare l'aliquota base degli immobili di categoria D, fino a 0,30 punti percentuali (rimanendo in questo caso l'incremento del gettito derivante dall'aumento dell'aliquota interamente ai comuni);

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legge n. 102/2013, convertito nella legge n. 124/2013, che ha modificato il comma 9-bis del D.L. n. 201/2011 esonerando dall'imposta municipale propria, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. "fabbricati merce"), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Visto l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Considerato che il comma 707 della L. n. 147/2013 prevede la non applicazione dell'IMU per le abitazioni principali e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota e la detrazione di cui ai commi 7 e 10 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;

VISTO il "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), approvato con deliberazione nr. 23 del 09/09/2014, esecutiva;

Ricordato l'art. 1, comma 677, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il vincolo per cui la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna, resa immediatamente eseguibile, con la quale sono state determinate le aliquote TASI;

Dato atto che l'art. 1, comma 26, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 stabilisce che per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuite alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

Visto l'art.1, comma 42 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017) che estende al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali ad eccezione della TARI;

Ritenuto di confermare per l'anno 2017 le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria come segue:

Richiamato l'art. 1, comma 169, della legge 27.12.2006 n. 296 con il quale viene stabilito che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio finanziario purché entro il termine innanzi*

indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

Visto il decreto legge n. 244/2016, convertito con modificazioni nella legge n. 19 del 27.02.2017, il quale ha differito al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2017/2019;

Considerato che dalle stime operate sulle basi imponibili, l'equilibrio del bilancio di previsione 2017 dell'Ente può essere garantito confermando le aliquote IMU come deliberate nell'anno 2016 e suindicate;

Visto il parere favorevole del Revisore dei conti, dott. Raffaele Lombardi, in merito alla presente deliberazione, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b), numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000, conservato agli atti d'ufficio;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sul ruolo e competenze del Consiglio Comunale;

PROPONE

1. di **CONFERMARE** per l'anno 2017, per le ragioni di cui in premessa, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria come segue:

- Abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/ 9 e relative pertinenze;	aliquota 6 per mille
- Abitazione principale (non rientrante nella categorie sopra citate) e relative pertinenze;	ESCLUSA
- immobili classificati nella categoria catastale "D" con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" in quanto esclusi;	aliquota 7,6 per mille
- aree edificabili	Aliquota 8,6 per mille
- tutti gli altri immobili non inclusi nelle categorie sopra descritte	Aliquota 8,6 per mille

con detrazione di euro 200,00 per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili i edilizia residenziale pubblica.

2. di dare altresì atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 13, della legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016), dal 2016 nel Comune di Velo Veronese sono esclusi dal pagamento dell'IMU tutti i terreni agricoli;
3. di delegare Responsabile dell'Area Economico Finanziaria Tributaria ad effettuare gli dempimenti necessari ai fini della pubblicazione della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il Proponente

f.to Mario Varalta



Il Sindaco spiega che anche per quest'anno vengono confermate le aliquote dell'anno scorso allo scopo di pareggiare il bilancio e consentire l'erogazione di tutti i servizi.

Aprè la discussione

Al termine poiché non ci sono altri interventi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito l'intervento del Sindaco in merito alla esposizione della proposta di deliberazione avente ad oggetto:
BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019: Imposta Unica Comunale - IUC
determinazione aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2017.

Preso atto della discussione;

Considerata la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si recepiscono nel presente provvedimento;

Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli articoli 42 e 48 del D.Lgs.n. 267/2000;

Acquisiti agli atti i pareri di merito di cui all'art. 49, 1° comma del D.Lgs.n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 8, astenuti 0, contrari 2 (Ferrari e Brunelli) su n. 10 consiglieri presenti e n. 11 consiglieri assegnati e in carica

DELIBERA

di approvare, ad ogni effetto di legge, la proposta di deliberazione di cui in premessa che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to.Mario Varalta



IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Nicola Fraccarollo

Certifico io sottoscritto, Funzionario incaricato, che copia della presente delibera viene pubblicata in apposita sezione (albo pretorio on line) del sito web dell'Ente, a partire dalla data odierna per 15 giorni consecutivi.

Velo Veronese, li 18.04.2017

IL FUNZIONARIO INCARICATO



A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop.